

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro III - Del processo di esecuzione
Titolo II - Dell'espropriazione forzata

Art. 534-bis Delega delle operazioni di vendita

Il giudice, con il provvedimento di cui all'[articolo 530](#), delega all'istituto di cui al primo comma dell'[articolo 534](#), ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'[articolo 179-ter](#) delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'[articolo 591-bis](#), in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.